



TRIBUNALE DI RIMINI

Il Giudice dott. Lorenzo Maria Lico,
letto il programma di liquidazione ex art. 14-ter l. n. 3/2012 depositato in data 22.4.2022 da Peppino Adducchio, nato a Trivento (CB) il 28.1.1970, C.F. DDCPPN70A28L435R, residente in Rimini, Via Amos Burnazzi n. 26;
visto il decreto del 21 giugno 2022 con cui la domanda di liquidazione proposta da Peppino Adducchio veniva separata da quella proposta da Cinzia Gasperoni;
ritenuto preliminarmente che sussista la competenza del Tribunale di Rimini ai sensi dell'art. 9 l. n. 3/2012;
rilevato che il ricorrente non è assoggettabile a procedure concorsuali;
rilevato che risultano allegati l'inventario di tutti i beni del debitore, nonché la relazione particolareggiata depositata dai professionisti incaricati dall'Organismo di Composizione della Crisi, avv. Daniela Beraudi e avv. Romina Vaccarini, contenente tutte le indicazioni di cui all'art. 14-ter c. 3 l. 3/2012;
considerato che è stato prodotto un elenco dei creditori con indicazione del credito da ciascuno di essi vantato;
rilevato che i professionisti hanno formulato giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione;
rilevato che non risulta che il debitore, negli ultimi cinque anni, abbia commesso atti in frode ai creditori;

rilevato, sotto tale profilo, come parte ricorrente, in ottemperanza al decreto del Tribunale del 12.5.2022, abbia provveduto a sciogliere il fondo patrimoniale costituito in data 8.10.2012 unitamente al coniuge Cinzia Gasperoni;

quanto all'intervenuta cessione delle quote delle società Luma S.r.l. e Area S.r.l.s., ritenuto che tali atti dispositivi, alla luce della verosimile esiguità del valore economico delle quote (nonché delle ulteriori considerazioni svolte dall'OCC a pag. 17 della relazione), non possano essere qualificati come atti "in frode" ai creditori;

quanto alla parte dei redditi percepiti dal ricorrente che non può essere oggetto della liquidazione a norma dell'art. 14-ter, comma 6, lett. b, rilevato come non via sia una espressa domanda della parte sul punto;

rilevato, in ogni caso, come in assenza di redditi percepiti dal sovraindebitato il Giudice non possa provvedere in merito alla determinazione della parte degli stessi da sottrarre alla liquidazione;

visto l'art. 14-quinquies della l. n. 3/2012,

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione dei beni di Peppino Adduocchio;

NOMINA

liquidatore ai sensi dell'art. 14-quinquies c. 2 l. n. 3/2012 il dott. Massimo Torri, invitandolo a relazionare semestralmente sullo stato della procedura;

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di

prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE

che la domanda ed il presente provvedimento siano trasmessi a cura del liquidatore ai creditori indicati nella domanda;

ORDINA

che i beni immobili e mobili siano messi immediatamente nella disponibilità del liquidatore (fatta altresì eccezione per i beni di cui all'art. 14-ter, comma 6, L. n. 3 del 2012);

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Tribunale di Rimini.

Si comunichi.

Rimini, 21 giugno 2022

Il Giudice

dott. Lorenzo Maria Lico

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lorenzo Maria Lico', written in a cursive style.